

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. FARMACIA

L'indennità di residenza a favore di farmacie rurali è **prevista dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.**

La Legge 8 marzo 1968 n. 221 "Provvidenze a favore di farmacisti rurali" fissa le relazioni tra popolazioni e compenso.

La legge 5 marzo 1973 n. 40 detta le norme interpretative dell'art. 2 della L. 8 marzo 1968 n. 221: nell'articolo unico viene stabilito che ai fini della determinazione dell'indennità di residenza si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

La Legge Regionale 7 settembre 1982 n. 35 rideterminava le misure annue lorde da corrispondere ai titolari e/o direttori di farmacie rurali.

La Legge Regionale 2 maggio 1985 n. 26 all'art. 39 aggiornava le misure annue lorde da corrispondere ai titolari e/o direttori di farmacie rurali.

La Legge Regionale 20 giugno 1988 n. 23 recava norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali aggiornando nuovamente le quote spettanti. Con tale legge viene abrogata la L.R. 7 settembre 1982 n.35 e l'art. 39 della L.R. 2 maggio 1985 n. 26.

La Legge Regionale 5 maggio 1998 n. 12, con l'art. 48 apportava modifiche alla L.R. n. 23 / 88 anzidetta

La Legge Regionale 23 febbraio 2005 n. 13 sostituisce l'art. 1 della L.R. n. 23/88 così come sostituito dal comma 1 dell'art. 48 delle LR 12/82 e stabilisce che :

a decorrere dal 1 gennaio 2005 l'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori, di farmacie con fatturato complessivo fino a euro 1.500.000 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata in euro 1800 all'anno fino a 1000 abitanti; euro 1500 all'anno, da 1001 a 2000 abitanti; euro 1200 all'anno, da 2001 fino a 3000 abitanti.

Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell'intero comune.

Ai titolari di farmacia con fatturato complessivo fino a euro 1.500.000 a cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico, spetta una indennità di euro 500 all'anno, ridotta del 50% se i locali sono messi a disposizione del comune.

Inoltre il contributo aggiuntivo spettante è diversificato in relazione al volume di affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nella misura seguente:

- a) *euro 13.000 all'anno se il volume di affari non supera euro 150.000;*
- b) *l'importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100 per ogni euro 1.000 eccedenti la somma di euro 150.000, se il volume di affari è compreso tra euro 150.000 e euro 270.000.*

Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da modificare il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle ASL, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

Come previsto dalla legge regionale n.23/88 art. 3 c. 1, "i titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aventi diritto alle

indennità e ai contributi previsti dalla presente legge, devono, entro il 31 marzo di ogni anno, presentare apposita istanza all'USL competente per territorio corredate da:

- *un certificato del Sindaco attestante che la farmacia o il dispensario erano regolarmente aperti al pubblico nel periodo in cui si riferisce l'indennità erogata;*
- *un certificato del Sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente al 31 dicembre dell'anno precedente (cui si riferisce l'indennità erogata) nel comune o frazione o nell'agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia;*
- *copia della dichiarazione relativa all'anno solare precedente, prodotta al fine dell'applicazione dell'IVA o in mancanza di questa, autocertificazione del volume di affari presunto, con il vincolo di produrre la copia conforme di detta dichiarazione entro 30 giorni dalla sua presentazione all'ufficio competente.*

Per effetto dell'Art.15 L.183/2011, dal 1° gennaio 2012, le certificazioni del sindaco sopra elencate non possono essere prodotte agli organi della pubblica amministrazione, pertanto il Servizio Farmaceutico ha provveduto ad interpellare direttamente i Comuni interessati per ottenere le informazioni necessarie a completare la documentazione.

L'istruttoria eseguita dal Servizio Farmaceutico e relativa alla determinazione dell'indennità di residenza e del contributo aggiuntivo per le farmacie rurali, è stata riassunta nel prospetto **allegato "A"** (relativo all'anno 2007 per la farmacia Svegliati) facente parte integrante del presente documento.

La Commissione di cui all'art. 25 della Legge Regionale n. 7/82 nominata con Determina del Direttore della ZT 11 – Fermo n° 508/ZT1DZON del 18-06-2010, preposta ad esprimersi circa la determinazione di tale indennità riunitasi il **09/02/2015**, accogliendo l'istanza presentata dalla farmacia Svegliati di Monte San Pietrangeli ha deliberato di erogare l'indennità di residenza per il 2007 che all'epoca non era stata concessa.

Il costo relativo all'erogazione della indennità di che trattasi, va imputato al bilancio del corrente esercizio al conto 0505040107 del Piano di contabilizzazione generale "ASSISTENZA FARMACEUTICA" dell'anno 2015 per euro **1.156,68** mentre 43,32 euro sono a carico del comune di Monte San Pietrangeli per effetto dell'art. 6 della Legge 221/68.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore dell'U.O.C. Servizio Farmaceutico il seguente schema di determina:

- 1-attribuire e corrispondere alla farmacia Svegliati di Monte San Pietrangeli i benefici economici previsti dalle L.R. n.23/88 e n.13/2005, come evidenziato nel prospetto allegato "A" per l'anno 2007;
- 2-di stabilire che l'onere della predetta indennità graverà, a norma dell'art. 6 della Legge n. 221/68, sulla AV4 per euro **1.156,68** da imputarsi al conto 0802020107 Altre sopravvenienze passive nella contabilità generale anno 2014 e per euro **43,32** a carico del rispettivo comune in cui è ubicata la farmacia interessata;
- 3-di comunicare la presente deliberazione agli esattori del comune interessato per gli adempimenti di cui alla legge 8.3.1968 , n 221;
- 4-di aver proceduto alla verifica del volume di affari sul modello IVA 2008; di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della legge n 412/1991 e dell'art. 28 della LR n. 26/1996 e s.m.i..
- 5-di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente

Dott.ssa Augusta Palmarocchi

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto rientra nella disponibilità economica del budget provvisorio per l'esercizio 2014.

Il Direttore U.O.C. Bilancio

Dott. Luigi Stortini

Il Responsabile U.O.S. Controllo di Gestione

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

1 verbale commissione del 09/02/2015

2 prospetto determinazione indennità Allegato "A"